

CORRISPETTIVI TELEMATICI E DECRETO CRESCITA

Gentili dottori,

come ben saprete, ieri 27 giugno è stato convertito in legge il cosiddetto Decreto Crescita, che ha modificato la normativa sull'obbligo dei corrispettivi telematici.

⇒ **PREMESSA**

Il Decreto Legge 119 del 23.10.2018 (cosiddetto Decreto Fiscale) ha introdotto l'obbligo, dal 1° Luglio 2019 per attività con fatturato superiore ai 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutte le altre, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per tutti gli esercizi commerciali.

⇒ **NOVITA' DECRETO CRESCITA**

Il Decreto Legge 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge dal Senato ieri 27 giugno, ha previsto un regime transitorio per l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare è stato previsto che, a regime, i dati non dovranno essere inviati necessariamente il giorno stesso ma potranno essere "trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**".

E' stata, però, prevista una deroga per il primo semestre di vigenza dell'obbligo in forza della quale "**le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**".

Inoltre, per coloro che dal 1° Luglio non saranno pronti alla memorizzazione e trasmissione dei dati attraverso i registratori telematici, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, nell'area riservata degli utenti Fisconline, un apposito servizio per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi.

Nulla cambia con riferimento alla liquidazione periodica dell'Iva che andrà comunque effettuata e versata entro il giorno 16 del mese successivo.

⇒ **SANZIONI**

Le sanzioni previste sono quelle contenute nel D.Lgs. 471/1997, in particolare:

1. per la mancata emissione di ricevute e scontrini la sanzione è del 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, quindi non memorizzato o non trasmesso;
2. per la mancata tempestiva richiesta di intervento per le eventuali manutenzioni la sanzione amministrativa è compresa tra euro 250 e 2.000;
3. per quattro distinte violazioni di cui al punto 1, nel corso di un quinquennio, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni a sei mesi.

Distinti Saluti